

Repertorio n. del

**ATTO AGGIUNTIVO**

**Alla Convenzione Rep. n. 18849 raccolta 10316 sottoscritta in data 16 febbraio 2022 avente ad oggetto l'affidamento in gestione, mediante concessione, dell'impianto natatorio comunale di Via della Fonte (denominato anche Stadio del Nuoto)**

**(Contratto elettronico ex art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023)**

**TRA**

**COMUNE DI MONTEROTONDO**

**In persona di ..... in qualità di ...**

**E**

**il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito dalla Società**

**Sportiva Dilettantistica Roma Vis Nova a r.l. e la società Socore s.r.l.**

**in persona di ...**

L'anno [●] il giorno [●] del mese di [●], nella sede del Comune di Monterotondo (RM), avanti a me Dr. Michele Smargiassi, Segretario Generale dell'Ente, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'articolo 97 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 200 n° 267, sono comparsi davanti a me i signori:

-Dott.ssa Manuela Colacchi, nata a Roma (RM) in data 23/05/1971 C.F.

CLCMNL71E63H501U, Dirigente del Dipartimento Servizio alla Persona nominata con Decreto Sindacale n° 55 del 30/06/2025, in nome e per conto del

Comune di Monterotondo con sede presso la residenza comunale Piazza A.

Frammartino n° 4, codice fiscale n° 80140110588 (“Concedente”);

**E**

-Sig. Emanuele Ferraro nato a Roma in data 07/11/1994, C.F..... in qualità di Legale Rappresentante della S.S.D. Roma Vis Nova Pallanuoto A.r.l. con sede legale in Roma viale Regina Margherita n° 278, codice fiscale 09600601000, iscrizione al registro delle imprese REA n° RM-1174767 capitale euro 10.000,00 versati, munito dei necessari poteri, la quale società interviene nel presente atto in qualità di mandataria della A.T.I. S.S.D. Roma Vis Nova Pallanuoto A.r.l. e SOCORE S.r.l, costituita in data 12/10/2020 con atto repertorio n° 3940/2290 e registrato al n° 25900/1T ("Concessionario").

(d'ora innanzi per brevità anche solo "le Parti")

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

Preliminarmente

Il costituito rappresentante del Comune dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la sua responsabilità personale e consapevole delle conseguenze per dichiarazioni contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, a norma dell'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, che non ricorre nei suoi confronti alcuna delle cause di divieto di sottoscrizione dei contratti ed altri atti negoziali, di cui all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Il costituito rappresentante dell'Impresa dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la sua responsabilità personale e consapevole delle conseguenze per dichiarazioni contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, a norma dell'art. 76 dello stesso D.P.R. n.

445/2000:

- di non aver mai ricevuto condanne tali da importare l'applicabilità dell'art. 32 quater del Codice Penale;
- di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che la Società non è sottoposta all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n.165/2001;
- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/01 ed alla legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., nonché dei principi, delle norme degli standard previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti e dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Monterotondo, copia dei quali è disponibile on-line sul sito internet del Comune stesso;
- di impegnarsi a rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice di comportamento del Comune di Monterotondo e tenere una condotta in linea con il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e comunque tale da non esporre il Comune stesso al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. 231/01 e dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- di impegnarsi a non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti del Comune di Monterotondo e/o professionisti incaricati a violare i principi del Codice di Comportamento;
- di comunicare tempestivamente al Comune di Monterotondo l'apertura di un

eventuale procedimento penale nei propri confronti per reati di cui al D.lgs. n.

231/01 e alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

**PREMESSO CHE:**

- Con provvedimento Det. Dir. n. 99902412 del 2 settembre 2020 (a seguito di procedura ad evidenza pubblica CIG: 8324156ED3, in vigore del d.lgs. n. 50/2016) è stata affidata al RTI tra SSD Roma Vis Nova r.l. e Socore s.r.l. la gestione, mediante concessione, dell'impianto natatorio comunale di Via della Fonte, di proprietà del Comune di Monterotondo, per una durata di sette (7) anni;
- Con successivo verbale del 14 settembre 2020 è stato consegnato l'impianto al RTI individuato come concessionario, per esecuzione in via anticipata e d'urgenza, a fronte delle problematiche determinate dalla pandemia causata dal virus Covid-19;
- In data 15 febbraio 2022 il Comune Concedente e il Concessionario hanno sottoscritto la Convenzione rep. n.18849 racc. n. 10316, accertando all'interno della stessa convenzione la particolare situazione venutasi a verificare in avvio del rapporto concessorio;
- Nel biennio 2020-2022 il Concessionario ha comunque ottemperato agli impegni previsti dalla procedura di gara, operando la gestione dell'impianto natatorio e realizzando nello stesso una serie di investimenti, al fine di attivare la clausola di estensione temporale evidenziata sin dalla procedura di gara e riportata nell'art. 5 della Convenzione, tale da consentire, in base all'accertamento di investimenti effettivamente realizzati per una cifra pari almeno a €. 300.000,00,

(trecentomila,00) l'estensione della durata di altri tre (3) anni, portando la stessa complessivamente a dieci (10) anni;

- Il Concedente ha riconosciuto, nell'art. 6 e nell'art. 9 della Convenzione, il particolare periodo iniziale, stabilendo per le annualità 2020-2021 e 2021-2022 alcune agevolazioni per il Concessionario in relazione al canone concessorio;
- Il Concessionario, ad opera della SSD Roma Vis Nova a.r.l., ha evidenziato al Comune con propria comunicazione del 2 agosto 2022 (di cui al prot. n. 0031090 del 22.08.2022) la sussistenza di rilevanti elementi dimostrativi dell'intervenuto disequilibrio del Piano Economico-Finanziario, causati da eventi straordinari, imprevisti e non prevedibili al momento dell'affidamento della concessione;
- Con tale comunicazione il concessionario ha formalizzato l'istanza di riequilibrio ai sensi dell'art. 165, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, chiedendo l'attivazione della procedura prevista nello stesso Codice dei contratti pubblici pro tempore vigente e regolata dall'art. 28 della Convenzione di concessione, in ragione dell'impatto negativo sull'equilibrio economico-finanziario della concessione determinato dagli effetti sequenziali della pandemia causata dal virus Covid-19 e dallo straordinario aumento dei beni energetici (in particolare gas e energia elettrica);

La documentazione presentata dal Concessionario (comprensiva delle simulazioni prospettiche del PEF) ha permesso di rilevare, in particolare, gli effetti modificativi sul TIR dell'azionista, con riduzione

considerabile, superiore al parametro di riferimento stabilito dall'art. 28 della Convenzione come presupposto per il riequilibrio;

- Il Concessionario ha successivamente integrato l'istanza originaria con ulteriori elementi specificativi, con nota trasmessa al Comune di data 29 settembre 2022, rafforzativa degli elementi evidenziati;
- Il Concessionario ha comunque evidenziato la realizzazione della quota di investimenti richiesta per l'estensione temporale massima di tre anni prevista dall'art. 5 della Convenzione, che sono stati riconosciuti dal Comune di Monterotondo, attraverso specifica istruttoria, con conseguente espansione temporale (prevista) della concessione a un totale di dieci (10) anni;
- Il Concedente ha proceduto pertanto a verificare lo stato degli investimenti realizzati e in via di realizzazione o completamento nel breve periodo (entro il 2025) nell'impianto natatorio;
- Il Concedente ha rilevato le criticità evidenziate dal Concessionario in ordine alla gestione dell'impianto natatorio, determinate dalle conseguenze economiche a medio e lungo termine degli effetti negativi della pandemia causata dal virus Covid-19, nonché dall'aumento straordinario dei costi dei beni energetici nel biennio 2021-2022;
- nel corso del 2023, il Concedente e il Concessionario, durante incontri *ad hoc*, hanno verificato gli impatti sull'equilibrio economico-finanziario della Concessione degli eventi accaduti e hanno proceduto a definire le modalità di riequilibrio della Concessione, anche con l'ausilio di supporti professionali specialistici;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale Atto n. 65 Del 31/10/2024

avente ad oggetto: “*Revisione del contratto finalizzato al riequilibrio finanziario della concessione a favore dell'r.T.I. Tra Ssd Roma Vis Nova Arl E Socore Srl quale gestore della piscina comunale con conseguente estensione del servizio fino al 31 agosto 2035*” è stato disposto:

- di approvare e condividere i contenuti di cui allo schema di Addendum, allegato sub 2, attestativo dell'applicazione delle misure di riequilibrio e del nuovo equilibrio economico- finanziario delineato nella Relazione tecnica sul riequilibrio del Piano Economico - Finanziario della concessione per l'affidamento in gestione al RTI tra SSD Roma Vis Nova a.r.l. e Socore s.r.l.;

- Di dare atto che, a seguito delle modifiche intervenute, così come prescritto all'Articolo 2 – Oggetto misure di riequilibrio dell'Addendum, sono rimodulate le condizioni della Convenzione:

a. Si prolunga la durata della Convenzione di cinque anni rispetto ai dieci definiti dalla sommatoria della durata originaria e dell'estensione automatica triennale per la realizzazione degli investimenti, che quindi terminerà il 31 agosto 2035;

b. Si rimodula il canone concessorio che deve essere corrisposto dal Concessionario in base alla convenzione, a indennizzo della mancata gestione del bene e del servizio, in una quota più coerente con le dinamiche funzionali e gestionali complessive, con applicazione a partire dall'annualità sportiva 2023-2024:

di un canone pari al 4% dei ricavi del Concessionario per le a.s. 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, per un valore medio annuo stimato pari a €. 49.945,00;

di un canone pari al 6% dei ricavi del Concessionario per le successive a.s., ossia dal 2026- 2027 al 2035-2036 (considerata l'estensione di 5 anni), per un valore medio annuo stimato pari a €. 66.977,00;

- Di dare atto che: i canoni pregressi, per la somma complessiva di € 212.156,77, saranno pagati con la seguente rateizzazione: per un terzo pari ad € 70.718,92 entro il 30/11/2024; per la restante somma di € 141.437,85 in 4 (quattro) rate annuali di € 35.359,46 cadauna da pagarsi entro il 31 ottobre degli anni 2025/2026/2027/2028;
- Di dare atto altresì che gli allegati di seguito elencati risultano essere parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - a. Relazione tecnica sul riequilibrio del Piano Economico-Finanziario della concessione per l'affidamento in gestione al RTI tra SSD Roma Vis Nova a.r.l. e Socore s.r.l.;
  - b. Allegato n. 0.1. – Riproposizione del PEF originario della concessione dell'impianto natatorio (corrispondente a quello presentato dal Concessionario in gara); PCC-98-22/10/2024
  - c. Allegato n. 0.2. – Comune di Monterotondo
- Relazione tecnica del 16 maggio 2024 sugli investimenti realizzati dal Concessionario (valutazione attestante il raggiungimento della quota minima per l'estensione della durata di tre anni);
- d. Allegato n. 0.3. – Documento del Concessionario del 5 giugno 2024, illustrativo degli investimenti realizzati e di quelli da realizzare/completare nel breve periodo, con relativa valorizzazione complessiva; e. Allegato n. 1 – Piano Economico-Finanziario della concessione dell'impianto natatorio di Via della Fonte con applicazione delle misure di riequilibrio,

con durata estesa a quindici anni complessivi e con rimodulazione del canone concessorio;

- f. Allegato n. 2 – Schema di addendum alla convenzione di concessione, attestativo dell'applicazione delle misure di riequilibrio e del nuovo equilibrio economico-finanziario;
- di autorizzare il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona alla sottoscrizione ed all'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente deliberato;

Tutto ciò premesso con il presente atto, tra le Parti sopra indicate, si conviene e si stipula quanto segue:

**Richiamati pertanto integralmente:**

**A) Il Piano Economico Finanziario (“PEF”)** di riferimento, approvato in sede di gara e rapportato alla sottoscrizione della Convenzione

**B) La Convenzione del 15 febbraio 2022** e, in particolare, le seguenti clausole:

- **Art. 27** che stabilisce che le Parti prendono atto che l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria;
- **Art. 28** che rimette al Piano economico-finanziario la focalizzazione dell’equilibrio economico-finanziario attraverso l’utilizzo di indicatori specifici, quali, in particolare, il VAN positivo e il TIR (dell’azionista) con un livello di redditività siffattivo dei sistemi di remunerazione del Concessionario e delle attese di ritorno del Comune Concedente;

- Art. 28, nella parte nella quale disciplina i presupposti per il riequilibrio del piano economico-finanziario, a favore del Concessionario, individuando, in particolare, nel comma 2, lett. d) la fattispecie della variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista in termini superiori a [due] punti percentuali in diminuzione;
- Art. 28, nella parte nella quale regola dettagliatamente la procedura di riequilibrio, stabilendo che: a) verificarsi di uno degli eventi di cui sopra, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la adeguata documentazione dimostrativa (tra cui le simulazioni prospettiche del PEF in riequilibrio); b) la revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

C) La Deliberazione di Consiglio Comunale Atto n. 65 Del 31/10/2024 e, in particolare, la parte del dispositivo in cui si delibera:

- *Di approvare e condividere i contenuti di cui allo schema di Addendum, allegato sub 2, attestativo dell'applicazione delle misure di riequilibrio*

*e del nuovo equilibrio economicofinanziario delineato nella Relazione tecnica sul riequilibrio del Piano Economico- Finanziario della concessione per l'affidamento in gestione al RTI tra SSD Roma Vis Nova a.r.l. e Socore s.r.l.;*

- *Di dare atto che, a seguito delle modifiche intervenute, così come prescritto all'Articolo 2 –Oggetto-misure di riequilibrio dell'Addendum, sono rimodulate le condizioni della Convenzione:*
  - a) *Si prolunga la durata della Convenzione di cinque anni rispetto ai dieci definiti dalla sommatoria della durata originaria e dell'estensione automatica triennale per la realizzazione degli investimenti, che quindi terminerà il 31 agosto 2035;*
  - b) *Si rimodula il canone concessorio che deve essere corrisposto dal Concessionario in base alla convenzione, a indennizzo della mancata gestione del bene e del servizio, in una quota più coerente con le dinamiche funzionali e gestionali complessive, con applicazione a partire dall'annualità sportiva 2023-2024:*
- *di un canone pari al 4% dei ricavi del Concessionario per le a.s. 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, per un valore medio annuo stimato pari a €. 49.945,00;*
- *di un canone pari al 6% dei ricavi del Concessionario per le successive a.s., ossia dal 2026- 2027 al 2035-2036 (considerata l'estensione di 5 anni), per un valore medio annuo stimato pari a €. 66.977,00;*
- ***Di dare atto che:***
  - *i canoni pregressi, per la somma complessiva di € 212.156,77, saranno pagati con la seguente rateizzazione: per un terzo pari ad € 70.718,92*

*entro il 30/11/2024; per la restante somma di € 141.437,85 in 4 (quattro) rate annuali di € 35.359,46 cadauna da pagarsi entro il 31 ottobre degli anni 2025/2026/2027/2028;*

- *le suddette somme saranno incassate sul capitolo d'entrata 51000 (proventi degli impianti sportivi) che presenta il necessario stanziamento;*
- ***Di dare atto altresì che gli allegati di seguito elencati risultano essere parte integrante e sostanziale del presente atto:***
  - a. *Relazione tecnica sul riequilibrio del Piano Economico-Finanziario della concessione per l'affidamento in gestione al RTI tra SSD Roma Vis Nova a.r.l. e Socore s.r.l.;*
  - b. *Allegato n. 0.1. – Riproposizione del PEF originario della concessione dell'impianto natatorio (corrispondente a quello presentato dal Concessionario in gara); PCC-98-22/10/2024*
  - c. *Allegato n. 0.2. – Comune di Monterotondo – Relazione tecnica del 16 maggio 2024 sugli investimenti realizzati dal Concessionario (valutazione attestante il raggiungimento della quota minima per l'estensione della durata di tre anni);*
  - d. *Allegato n. 0.3. – Documento del Concessionario del 5 giugno 2024, illustrativo degli investimenti realizzati e di quelli da realizzare/completare nel breve periodo, con relativa valorizzazione complessiva;*
  - e. *Allegato n. 1 – Piano Economico-Finanziario della concessione dell'impianto natatorio di Via della Fonte con applicazione*

*delle misure di riequilibrio, con durata estesa a quindici anni*

*complessivi e con rimodulazione del canone concessorio;*

*f. Allegato n. 2 – Schema di addendum alla convenzione di  
concessione, attestativo dell'applicazione delle misure di  
riequilibrio e del nuovo equilibrio economico finanziario;*

Tutto ciò premesso con il presente atto, tra le Parti sopra indicate, si conviene  
e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 - Premesse e Allegati**

**1.1** Le Premesse e gli Allegati al presente Atto Aggiuntivo al Contratto di  
Concessione sopra specificato formano parte integrante e sostanziale dello  
stesso e rappresentano i motivi che hanno indotto le Parti alla sua stesura e  
sottoscrizione.

**1.2.** Laddove non diversamente stabilito nel presente atto, i termini utilizzati  
hanno il medesimo significato loro attribuito nella Convenzione

#### **Articolo 2 – Oggetto - misure di riequilibrio**

**2.1** Oggetto del presente addendum sono le misure di riequilibrio e la modifica  
della durata dell'affidamento in concessione dell'impianto natatorio comunale  
approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65/2024 ed accettate  
dal Concessionario.

In particolare, costituiscono obbligazioni essenziali del presente rapporto  
contrattuale tutte le condizioni e le modalità e i termini previsti nel contratto  
originario sottoscritto in data 16.02.2022, rep. n. 18849/10316 a cui si fa  
espresso rinvio;

Le Parti convengono che, in relazione delle previsioni contrattuali di cui al

citato art. 28 della Convenzione, si sono verificati degli eventi non imputabili al Concessionario che hanno impattato sull'equilibrio economico-finanziario della Concessione e quindi del relativo PEF, che necessita di un riequilibrio.

**2.2** La posticipazione del termine di gestione dei servizi presso l'impianto natatorio, congiunta allo straordinario aumento dei beni energetici nel biennio 2021-2022 quali eventi di Forza Maggiore, ha comportato un impatto negativo per il Concessionario, con significativa riduzione del livello di redditività (con riferimento in particolare al TIR) e conseguenti riflessi negativi anche sul quadro di recupero delle perdite.

**2.3.** Al fine di riportare l'equilibrio economico-finanziario a condizioni tali da correggere gli effetti distorsivi di tali eventi:

a) si prolunga la durata della Convenzione di cinque anni rispetto ai dieci definiti dalla sommatoria della durata originaria e dell'estensione automatica triennale per la realizzazione degli investimenti, che quindi terminerà il 31 agosto 2035;

b) si rimodula il canone concessorio che deve essere corrisposto dal Concessionario in base alla presente convenzione, a indennizzo della mancata gestione del bene e del servizio, in una quota più coerente con le dinamiche funzionali e gestionali complessive, pari ad un valore percentuale del 4% nella fase di recupero individuata dall'a.s. 2020-2021 all'a.s. 2024/2025 e ad un valore percentuale del 6% a partire dall'a.s. 2025-2026;

**2.4** L'ottimizzazione degli investimenti realizzati dal Concessionario e in via di realizzazione / completamento nel breve termine (entro il 2025), la realizzazione d'interventi di efficientamento energetico da parte dello stesso

nell'ambito di tali investimenti e l'impegno del medesimo a operare una razionalizzazione delle spese contribuiscono al riequilibrio del Piano Economico-Finanziario.

**2.5** Il PEF di riequilibrio, allegato al presente Atto Aggiuntivo, contempla tutti gli eventi disequilibranti e le conseguenti misure di riequilibrio economico-finanziario della Concessione e diventa quindi a tutti gli effetti il PEF di Concessione.

### **Articolo 3 – Riconoscimento del mantenimento dell’allocazione dei rischi**

**3.1** Il Concedente e il Concessionario rilevano che le misure di riequilibrio non determinano una riallocazione dei rischi, mantenendo in via effettiva quella stabilità dalla Convenzione del 15 febbraio 2022.

**3.2.** In particolare, in capo al Concessionario permangono il rischio operativo, il rischio di gestione il rischio di domanda.

### **Articolo 4 – Varie**

**4.1.** Le parti danno atto che il Piano economico e finanziario (PEF) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65/2024 e asseverato con atto prot. 67359 del 25.11.2025.

### **Articolo 5 - Spese e Registrazione**

Le spese di registrazione del presente Atto Aggiuntivo al contratto di Concessione (*id est* Convenzione) sono ad esclusivo carico del concessionario.

### **Articolo 6 - Clausola di rinvio e rapporti con il Contratto di Concessione**

**6.1** Per tutto quanto non diversamente stabilito e ivi modificato, restano fermi ed invariati tutti i contenuti e le clausole della Convenzione sottoscritta in data 16.02.2022, rep. n. 18849/10316.

**6.2** In caso di conflitto tra le previsioni contenute nel presente atto aggiuntivo

e quanto previsto dalla Convenzione o dagli atti negoziali precedenti, prevorranno le clausole contenute nel presente Atto.

#### **Articolo 7 – Domicilio del Concessionario**

L'Impresa dichiara quale proprio domicilio digitale, il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: : ssdromavisnovapallanuotoarl@pec.it

#### **Articolo 8 – Adempimenti in materia antimafia e in materia penale**

1. Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dal D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, si prende atto della richiesta di comunicazione antimafia, ex art.87 del D.lgs.159/11, inoltrata tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di ..... in data ..... prot. n. PR CTUTG Ingresso .....

2. L'Impresa ..... risulta iscritta nella WHITE LIST della Prefettura di .....

3. Il Concessionario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 9 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Concessionario ha prestato apposita cauzione definitiva dell'importo di euro .....mediante polizza fideiussoria n. ...., rilasciata dalla ..... - avente validità fino al .....

#### **Articolo 10 - Obblighi assicurativi**

Il Concessionario assume ogni responsabilità civile o di altra natura per eventuali

danni, diretti o indiretti, causati a persone o cose, propri dipendenti o terzi, derivanti dall' esecuzione dal contratto sottoscritto in data 16.02.2022, rep. n. 18849/10316 e dal presente atto aggiuntivo esonerando il "Comune" da ogni e qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dei servizi ivi contenuti e si obbliga a sollevarlo da ogni azione o molestia, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venir proposta contro di esso restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il Comune rimane estraneo sempre, ad ogni vertenza che possa sorgere tra il concessionario ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

Il concessionario risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione delle attività di cui al presente atto aggiuntivo,

Il concessionario a copertura dei rischi e delle responsabilità civili derivanti dal presente atto aggiuntivo ." produce polizza assicurativa n....., stipulata

in data..... con la Compagnia con massimale pari ad

€....., con valenza fino alla data del..... eventualmente

rinnovabile, ferma restando la propria responsabilità anche per danni eccedenti

i massimali previsti e quant'altro come da previsione dell'art 30 del contratto

originario rep n. 18849 del 15/02/2022 a cui si fa rinvio;

Il concessionario a copertura dei rischi contro incendio derivanti dal presente atto

aggiuntivo produce polizza assicurativa n....., stipulata in

data..... con la Compagnia con massimale pari ad

€....., con valenza fino alla data del..... eventualmente

rinnovabile;

Il concessionario, in ogni caso, si impegna a mantenere le coperture assicurative per

l'intera durata del rapporto contrattuale, a comunicare tempestivamente eventuali annullamenti e/o disdette e, in quest'ultima ipotesi, a sostituire le polizze disdette.

**Articolo 11 - Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.**

Il Concessionario, a pena di nullità assoluta del presente contratto e di quelli da questo aventi causa, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche ed integrazioni introdotte dal Decreto-legge n.187 del 12 novembre 2010 e Legge di conversione 17 dicembre 2010 n.217.

**Articolo 12 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. Il concessionario si impegna ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. Il concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il concedente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del concessionario per l'esecuzione del contratto, nei modi, termini e misura dettati dalla normativa vigente e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. Il concessionario è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

#### **Articolo 13- Sicurezza sul lavoro -prevenzione incendi**

1. Il concessionario, nella persona del legale rappresentante della mandataria, assume le funzioni e gli obblighi del “Datore di lavoro” previsti dal D. Lgs. N° 81/2008 e si impegna ad osservare e far osservare tutte le norme e prassi in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, con esonero, al riguardo, da qualsiasi responsabilità per l’amministrazione comunale.

2. Il concessionario, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro, s’impegna ad aggiornare nei termini di legge il documento di valutazione dei rischi R.S.P.P. ed il piano di sicurezza e a trasmettere la relativa documentazione all’amministrazione comunale.

3. Grava sul concessionario l’obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità e di comunicare al Concedente, entro cinque giorni dal loro verificatosi o, se successivo, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare la funzionalità dell’impianto sportivi e/o la pubblica incolumità.

4. In materia di prevenzione degli incendi il Concessionario dovrà rispettare gli oneri in materia di rinnovo periodico che restano a suo carico.

#### **Articolo 14 — Privacy e nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR**

1. Il Comune di Monterotondo informa il Concessionario ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 da atto che si procederà al trattamento dei dati personali nei limiti di legge

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali., informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento.

2. Con la sottoscrizione del presente contratto il Concessionario viene designato come Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

3. Gli obblighi, oneri, doveri e prerogative del Responsabile Esterno del Trattamento sono quelli previsti dal GDPR ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg. CE 679/2016.

### **Articolo 15 - Obblighi di riservatezza**

1. Il concessionario assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgareli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il concessionario sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

2. Il concessionario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione Comunale di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere di riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate

o riprodotte in tutto o in parte dal concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

5. Il concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione comunale avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione comunale.

#### **Articolo 16 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Per tutto quanto altro non contemplato nel presente contratto si farà riferimento alle disposizioni del Codice Civile, di legge e regolamenti in materia a quelle vigenti del DPR. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, e per quanto applicabile, del D.lgs. n. 36/2023, del decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07/03/2018 e del Capitolato Speciale d'appalto.

#### **Articolo 17 - Controversie**

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere nella esecuzione del servizio, non definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente è il Tribunale di Tivoli (RM)

#### **Articolo 18 - Contratto in formato digitale**

Il presente contratto, stipulato in modalità elettronica e composto da n. ....

pagina di fogli a video,, viene approvato e sottoscritto con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 7/3/2005 n.82.

Del presente atto, stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, redatto con il programma “Libre Office Writer”, nelle prime ..... (....) pagine di numero ..... (....) fogli a video, io Segretario Generale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro volontà.

Il presente contratto è stato letto e liberamente sottoscritto dalle parti per ricevuta, presa visione ed accettazione in data .....

Letto, confermato e sottoscritto in **Monterotondo, lì** ...

Dott.ssa Manuela Colacchi – Comune di Monterotondo – firmato digitalmente

Sig. Emanuele Ferraro – Legale Rappresentante della S.S.D. Roma Vis Nova

Pallanuoto A.r.l. – firmato digitalmente

Dott. Michele Smargiassi – Segretario Generale – firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C., il concessionario dichiara di aver attentamente letto e ponderato quanto espressamente convenuto e quindi approva specificamente le seguenti clausole: (2) Oggetto misure di equilibrio (3)

Riconoscimento del mantenimento dell'allocazione dei rischi (5) Spese e registrazione

(6) Clausola di rinvio e rapporti con il Contratto di Concessione (10) Obblighi

assicurativi (11) Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi

finanziari (12) Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

(13) Sicurezza sul lavoro -prevenzione incendi trattamento dei dati personali; (14)

Privacy e nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28

del GDPR; (15) Obblighi di riservatezza. (17) Controversie.

Dalla parte letto e liberamente sottoscritto per ricevuta, presa visione ed accettazione:

Allegati

copia informatica degli allegati al presente atto denominati: PEF riequilibrato  
e Relazione illustrativa al PEF riequilibrato, composte rispettivamente di numero

..... (.....o) e numero ..... (.....) video pagine e assoggettate ad

imposta di bollo mediante contrassegni telematici su copia cartacea, risultano conformi  
a quelle approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 Del 31/10/2024 e

allegate alla determinazione dirigenziale del .....

Imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico”  
ai sensi dell’articolo 1, comma 1/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 come  
modificato dal D.M. 22 febbraio 2007.

Letto, confermato e sottoscritto in Monterotondo, lì ...

Dott.ssa Manuela Colacchi – Comune di Monterotondo – firmato digitalmente

Sig. Emanuele Ferraro – Legale Rappresentante della S.S.D. Roma Vis Nova

Pallanuoto A.r.l. – firmato digitalmente

Dott. Michele Smargiassi – Segretario Generale – firmato digitalmente